

[Pagina iniziale](#)>[I tuoi diritti](#)>[Vittime di reato](#)>**Diritti delle vittime per paese****Diritti delle vittime per paese**

Grecia

Sarete considerati vittima di un reato se avete subito danni, ossia, ad esempio, se siete stati feriti o i vostri beni sono stati danneggiati o rubati, a seguito di un incidente che costituisce un reato ai sensi del diritto greco. In qualità di vittima di un reato, la legge vi riconosce taluni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento penale.

I procedimenti penali in Grecia iniziano con la *dierévnisi* (indagine) relativa al reato. Talvolta l'indagine si suddivide in una *prokatartikí exétasi* (indagine preliminare) e un'*anákrisi* (indagine giudiziaria). Lo scopo di un'indagine preliminare consiste nell'esaminare le circostanze descritte nel relativo fascicolo e stabilire se sia opportuno o meno avviare un procedimento penale.

Le indagini sono condotte dalla polizia e dai funzionari dell'organo giurisdizionale: l'*eisangeléas* (pubblico ministero), l'*anakritís* (giudice istruttore), o entrambi. Al termine dell'indagine, il funzionario di polizia incaricato della gestione del fascicolo inoltra tutte le prove raccolte al pubblico ministero. Il pubblico ministero esamina quindi il lavoro svolto sino a quel momento e rinvia il fascicolo all'organo giurisdizionale unitamente alle sue raccomandazioni su quale dovrebbe essere l'ulteriore sviluppo relativo al fascicolo.

Dopo aver esaminato il fascicolo relativo alla denuncia e le raccomandazioni del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale ordinerà l'avvio di un procedimento penale oppure chiuderà il caso.

Durante il procedimento l'organo giurisdizionale prende in considerazione tutte le prove raccolte e decide se l'imputato sia o meno colpevole. Se si constata che l'imputato è colpevole, viene riconosciuto colpevole e condannato. Se si constata che l'imputato non è colpevole, viene prosciolto.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ai seguenti collegamenti:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)[3 - I miei diritti dopo il processo](#)[4 - Risarcimento](#)[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [el](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni mi saranno fornite dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

Sin dal primo contatto con la polizia o un'altra autorità competente, senza ingiustificato ritardo e con qualsiasi mezzo disponibile, vi verranno fornite informazioni: sui termini e sulle condizioni di ammissibilità di una denuncia penale, nonché sul diritto di partecipare al procedimento civile in veste di *politikós enágon* (parte civile che richiede il risarcimento di danni); sulle modalità e sulle condizioni nel rispetto delle quali è possibile ottenere assistenza legale, presentare una richiesta di risarcimento dei danni od ottenere servizi di traduzione e interpretariato; sulla giustizia riparatrice disponibile e sulle autorità che possono attivarsi a favore del risarcimento del danno mediando tra voi e l'autore del reato; sulle modalità e sulle condizioni nel rispetto delle quali potete ottenere il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della vostra partecipazione al procedimento penale; nonché sull'iter da seguire per presentare una denuncia nei confronti di un'autorità qualora riteniate che i vostri diritti non siano stati rispettati.

Oltre ai vostri diritti nel contesto di procedimenti penali, sarete altresì informati

in merito all'accesso a cure mediche e a qualsiasi sostegno specialistico, ivi compresa l'assistenza psicologica e un alloggio alternativo, nonché all'iter da seguire e alle condizioni alle quali potete richiedere misure di protezione.

Se risiedete in un altro Stato membro dell'UE, vi verranno fornite informazioni specifiche sull'iter da seguire e sulle condizioni alle quali potete esercitare i vostri diritti.

La portata e il contenuto delle informazioni fornite varieranno a seconda delle vostre esigenze specifiche e della vostra situazione personale, nonché del tipo e della natura del reato. Nel corso del procedimento verranno fornite informazioni aggiuntive e più approfondite, a discrezione dell'autorità competente, a seconda delle vostre esigenze [articolo 57 della legge 4478/2017, sul diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente (articolo 4 della direttiva 2012/29/UE)].

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se risiedete in uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui è stato commesso il reato, sarete invitati a rilasciare una dichiarazione immediatamente dopo la vostra denuncia del reato. Ciò può avvenire in conformità con le disposizioni del *Kódikas Poinikís Dikonomías* (KPD, codice di procedura penale) che consente l'uso di tecnologie di comunicazione, come ad esempio videoconferenza, telefono o Internet (articolo 233, primo comma, del KPD).

Se risiedete in Grecia e il reato è stato commesso in un altro Stato membro dell'UE, potete sporgere denuncia presso l'*eisangeléas plimmeleiodikón* (il pubblico ministero dell'organo giurisdizionale circondariale) competente per il vostro luogo di residenza, il quale la inoltrerà all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro pertinente senza ingiustificato ritardo tramite l'*eisangeléas efetón* (pubblico ministero presso la corte d'appello), fatto salvo il caso in cui la giurisdizione in materia spetti agli organi giurisdizionali greci. Il pubblico ministero non è tenuto a inoltrare la vostra denuncia allo Stato membro nel quale è stato commesso il reato se è applicabile la legge greca e il procedimento penale è stato avviato in Grecia. In tal

caso, al fine di garantire che riceviate informazioni adeguate, nonché con l'obiettivo di promuovere l'assistenza giudiziaria reciproca, il pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale circondariale che si occupa della causa informerà l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge nello Stato membro in cui è stato commesso il reato, senza ingiustificato ritardo, attraverso il pubblico ministero presso la corte d'appello.

[Articolo 64 della legge 4478/2017, sui diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro (articolo 17 della direttiva 2012/29/UE)]

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Nel momento in cui presentate una denuncia, il funzionario responsabile deve informarvi della possibilità a vostra disposizione di ottenere una copia della stessa.

[Articolo 58 della legge 4478/2017, sui diritti della vittima al momento della denuncia (articolo 5 della direttiva 2012/29/UE)]

All'atto della sua presentazione a ogni denuncia penale viene assegnato un *arithmós vivliou mínysis* (numero di registrazione della denuncia) che vi consente di monitorare gli sviluppi relativi alla vostra denuncia facendo ricorso al registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero oppure contattando l'ufficio denunce competente. Potete altresì richiedere e ottenere un *pistopoiitikó porelas* (certificato sui progressi relativi alla denuncia) che indica la fase corrente del procedimento (ad esempio, se è in atto un'indagine per stabilire la fondatezza della denuncia o se è in corso un'indagine preliminare) e descrive il risultato in ciascuna fase [ad esempio, il pubblico ministero ha sospeso il procedimento; sono state mosse accuse penali e l'autore del reato è stato perseguito, nel qual caso vi verranno comunicati l'ora e il luogo del procedimento e la natura delle accuse formulate; è in corso una *kyría anákrisi* (inchiesta giudiziaria preliminare) oppure è stata emessa un'ordinanza che respinge le accuse o pone fine all'azione giudiziaria; l'organo giurisdizionale ha emesso una sentenza, qualora abbiate preso parte al procedimento penale in veste di parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti].

[Articolo 59 della legge 4478, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)]

Se per il vostro caso è competente il *Protodikeio Athinón* (organo giurisdizionale di primo grado di Atene), rivolgendosi a detto organo il vostro avvocato può monitorarne i progressi sul sito web del *Dikigorikós Sýllogos Athinón* (consiglio dell'ordine degli avvocati di Atene, <http://www.dsa.gr/>). Questa opzione non è disponibile direttamente alle vittime stesse, essendo necessario l'uso di credenziali.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non comprendete o parlate la lingua greca, potete presentare una denuncia in una lingua che capite o, in alternativa, ricevere l'assistenza linguistica necessaria, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal codice di procedura penale o da eventuali leggi penali specifiche. Sarete quindi informati in merito di conseguenza dai funzionari responsabili. Potete richiedere gratuitamente una traduzione della vostra denuncia.

[Articolo 58 della legge 4478, sui diritti della vittima al momento della denuncia (articolo 5 della direttiva 2012/29/UE)]

Se desiderate essere esaminati in veste di testimoni in qualsiasi fase del procedimento e non siete in grado di parlare o comprendere il greco sufficientemente bene, vi saranno forniti senza indugio i servizi di un interprete. Il diritto a servizi di interpretariato include la fornitura di un'assistenza adeguata a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Ove opportuno, possono essere utilizzate tecnologie di comunicazione quali videoconferenza, telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia considerata indispensabile dalla persona che vi esamina (articolo 233, primo comma, del KPD).

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

In occasione del loro primo contatto con voi, la polizia o altre autorità comunicheranno con voi in un linguaggio semplice e accessibile, verbalmente o per iscritto, tenendo conto delle vostre caratteristiche personali, come, innanzitutto, la vostra età, il vostro livello di maturità, le vostre capacità intellettive e mentali, la vostra educazione, le vostre abilità linguistiche, eventuali vostri problemi di udito o difficoltà di linguaggio, oppure tenendo conto del fatto che vi trovate in una circostanza di notevole sofferenza emotiva che influisce sulla vostra capacità di comprendere o di essere compresi. Una guida ai vostri diritti è disponibile nelle lingue più comunemente parlate e in Braille [Articolo 56, secondo comma, della legge 4478/2017 (articolo 3 della direttiva 2012/29/UE)]. Inoltre, se avete problemi di udito o difficoltà di linguaggio, riceverete un'assistenza adeguata da parte di un interprete (articolo 233, primo comma, KPD).

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Se siete minorenne (di età inferiore ai 18 anni), il vostro legale rappresentante (genitore o tutore) può denunciare il reato a vostro nome. Se avete più di 12 anni, potete denunciare il reato insieme al vostro rappresentante legale, cfr. articolo 118, secondo comma, del *Poinikós Kódikas* (PK, codice penale).

Il fatto che disponiate o meno di diritti speciali durante il procedimento penale dipende dalla natura del reato. Ad esempio, se siete vittima di una violazione della vostra libertà personale o sessuale, della tratta di esseri umani, del turismo sessuale, di un sequestro, di un rapimento o di un reato sessuale, avete il diritto di:

consultare il vostro fascicolo, anche se non vi siete costituiti parte civile nel contesto del procedimento penale (articolo 108A del KPD);

fare sì che il vostro esame venga registrato in maniera tale da poter essere utilizzato durante l'ulteriore procedimento penale e non siate tenuti a presentarvi nuovamente dinanzi al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale (articolo 226A del KPD);

ottenere l'assistenza di uno psicologo o di uno psichiatra infantile durante il vostro esame in veste di testimone;

ottenere informazioni sul rilascio dell'autore del reato (articolo 108A del KPD);

richiedere un ordine restrittivo contro l'autore del reato che gli impedisca di contattarvi o di avvicinarsi alla vostra abitazione.

Inoltre, avete in ogni caso il diritto a:

una valutazione individuale destinata a stabilire se debbano essere applicate misure di protezione speciali laddove sussista il rischio di vittimizzazione ripetuta [Articolo 68 della legge 4478/2017, sulla valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione (articolo 22 della direttiva 2012/29/UE)];

chiedere al pubblico ministero o alle autorità giudiziarie di nominare un *epimelitís anilikón* (tutore legale per minori) incaricato di rappresentarvi in qualsiasi fase del procedimento penale, se i vostri genitori non sono in grado di rappresentarvi o se non siete accompagnati o se siete separati dalla vostra famiglia [articolo 69, settimo comma, della legge 4478/2017, sul diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale (articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE)];

chiedere di partecipare al procedimento in veste di parte civile al fine di ottenere un risarcimento dei danni, assistiti dal vostro rappresentante legale (articolo 82, secondo comma, del KPD).

Quali informazioni posso ottenere dalla polizia o dalle organizzazioni di sostegno alle vittime durante l'indagine relativa al reato?

Potete ottenere informazioni sulla fase attuale del procedimento dal pubblico ministero, se il *dikografia* (fascicolo della denuncia) è stato inviato allo stesso.

Se vi siete costituiti parte civile nel contesto del procedimento penale, potete consultare il contenuto del fascicolo e ricevere copie dei documenti in esso contenuti dopo che l'imputato è stato chiamato a fornire una *apologia* (dichiarazione di difesa) oppure dopo che è stato emesso un *éntalma sýllipsis* (mandato di arresto) o un *éntalma viaías prosagogís* (mandato di comparizione forzata) (articolo 108 del KPD), oppure dopo che un sospetto è stato convocato dalle autorità per fornire spiegazioni. Fino ad allora, il procedimento è riservato.

I servizi di sostegno e protezione delle vittime possono fornire informazioni, consulenza e sostegno sull'iter che dovete seguire per esercitare i vostri diritti, ivi compreso il diritto a chiedere il risarcimento dei danni da voi subiti in seguito al reato e sul ruolo da voi svolto nel procedimento penale in veste di parte civile o testimone [articolo 62 della legge 4478/2017, sull'assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime (articolo 9 della direttiva 2012/29/UE)].

Quali sono i miei diritti in veste di testimone?

Se volete fornire una prova testimoniale, vi verrà notificato un atto di citazione dal pubblico ministero o dal funzionario di polizia che conducono le indagini preliminari oppure da un *ptaismatodikis* (giudice di un organo giurisdizionale penale distrettuale) o da un *anakritis* (giudice istruttore). Dovete comparire e testimoniare dinanzi a loro non appena ricevete la citazione. Vi verrà chiesto di descrivere cosa è successo e, possibilmente, di rispondere ad alcune domande aggiuntive. Se siete collegati alla persona sospettata, potete rifiutarvi di testimoniare (articolo 222 del KPD).

Se avete problemi di udito o difficoltà di linguaggio, l'esame può essere condotto per iscritto. Se non parlate greco, avete diritto gratuitamente ai servizi di un interprete.

Se siete una vittima della tratta di esseri umani, fate parte di un gruppo speciale di testimoni: riceverete assistenza preventiva da uno psicologo o psichiatra che opera in collaborazione con la polizia investigativa o il personale giudiziario, il quale utilizzerà metodologie diagnostiche appropriate per determinare la vostra capacità intellettuale e il vostro stato psicologico. Lo psicologo o lo psichiatra saranno presenti durante l'esame. Potreste altresì essere accompagnati dal vostro rappresentante legale, a meno che il giudice istruttore non emetta un ordine che gli impedisca di partecipare, fornendo una motivazione.

La vostra testimonianza verrà trascritta e registrata audiovisivamente, ove possibile, in maniera tale da essere presentata all'organo giurisdizionale elettronicamente, nel qual caso non dovrete essere presenti fisicamente nelle fasi successive del procedimento.

Se la denuncia riguarda una violenza domestica e siete un familiare, la vostra prova testimoniale non sarà ascoltata sotto giuramento. Se siete un minore, non sarete chiamati a fornire una prova testimoniale in veste di testimone in aula. In alternativa potete fornire una dichiarazione scritta che verrà letta in aula, fatto salvo il caso in cui la vostra presenza fisica sia considerata inevitabile.

In seguito all'esame, potete chiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute (spese di trasporto o alloggio) dall'autorità che vi ha convocato a testimoniare (articolo 288 del KPD).

Come posso ottenere protezione, se sono in pericolo?

Sono disponibili diversi tipi di protezione, a seconda della natura del reato e del vostro ruolo nel procedimento penale.

Se siete una vittima della criminalità organizzata o del terrorismo e siete stati convocati a fornire una prova testimoniale in veste di testimone chiave nel contesto di un'indagine giudiziaria preliminare riguardante attività criminali, potete richiedere una protezione speciale contro potenziali ritorsioni o intimidazioni. A seconda del caso, il tipo di protezione disponibile può comprendere protezione da parte della polizia, protezione del vostro anonimato (il vostro nome, luogo di nascita, indirizzo della vostra abitazione e di lavoro, nonché la vostra professione, età, ecc. saranno eliminati da tutti i documenti scritti) o persino un cambiamento di identità e il trasferimento in un altro paese. Potete chiedere di testimoniare ricorrendo a tecnologie audiovisive. Se lavorate per un'agenzia pubblica, potete anche richiedere un trasferimento provvisorio o permanente a un altro posto di lavoro. Le misure di protezione saranno soggette al vostro consenso e limiteranno la vostra libertà soltanto nella misura necessaria a garantire la vostra sicurezza; possono essere sospese qualora lo richiediate per iscritto oppure se non collaborate per assicurarne il successo (articolo 9 della legge 2928/2001, sulla protezione dei testimoni).

Se siete stati vittima di violenza domestica, gli ufficiali di polizia che si occupano della vostra denuncia non possono in nessun caso rivelare la vostra identità, quella dell'autore del reato, l'indirizzo della vostra abitazione o qualsiasi informazione che potrebbe rivelare la vostra identità (articolo 20 della legge 3500/2006).

In qualità di vittima, potete richiedere per iscritto misure destinate a evitare qualsiasi contatto tra voi e i vostri familiari e l'autore del reato nei luoghi in cui viene condotto il procedimento penale. La vostra domanda sarà presa in considerazione dal *trimelés plimmeleiodikeío* (organo giurisdizionale circondariale costituito da tre magistrati) competente per il luogo del procedimento penale, in qualsiasi fase del procedimento, secondo la procedura accelerata per i reati *in flagrante delicto*.

[Articolo 65 della legge 4478/2017, sul diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato (articolo 19 della direttiva 2012/29/UE)].

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Se siete vittima di un reato, potete denunciare il reato al pubblico ministero o alla polizia, sporgendo denuncia (*énklisi* o *mínysi*). [A rigor di termini, un'*énklisi* è una denuncia presentata dalla vittima stessa. In determinate situazioni, i procedimenti penali saranno avviati soltanto in presenza di una tale denuncia (ad esempio in caso di reati contro l'onore e la reputazione di una persona). Nel caso della *mínysi* si tratta invece di una denuncia o di un esposto presentati da una parte diversa dalla vittima, nel caso di un reato che le autorità possono perseguire di propria iniziativa indipendentemente dal fatto che la vittima denunci il reato o meno. Nella pratica, tuttavia, il termine *mínysi* è utilizzato in riferimento a entrambe le tipologie di denuncia. Di conseguenza, quando una denuncia di qualsiasi tipo viene presentata presso l'ufficio del pubblico ministero, le viene assegnato un numero unico di registrazione della denuncia (ABM).

Potete altresì chiedere a un'altra persona di denunciare il reato per conto vostro. In questo caso, è necessario che firmiate una dichiarazione scritta, indicando la persona incaricata di sporgere denuncia in vostra vece. Tale dichiarazione non viene rilasciata su un modulo standardizzato, ma deve essere firmata alla presenza di un funzionario di un'autorità governativa centrale o locale o di un avvocato (incluso il vostro avvocato, se ne avete già uno), che autenticherà la vostra firma. La persona che denuncia il reato a vostro nome può essere un avvocato o un'altra persona di fiducia. Successivamente al decesso della vittima, per ogni atto perseguito in virtù di una denuncia, il diritto passa all'alla coniuge o ai figli della vittima che le sopravvivono oppure ai genitori della stessa (articolo 118, quarto comma, del codice di procedura penale, KPD). Se la vittima è deceduta a causa del reato, tali persone possono altresì partecipare al procedimento penale a titolo personale in veste di parti civili.

Potete denunciare un reato verbalmente o per iscritto. Qualora scegliate di denunciare un reato verbalmente, il funzionario che riceve la vostra denuncia redigerà una dichiarazione scritta registrandola.

Per sporgere denuncia è necessario pagare un diritto il cui importo viene periodicamente adeguato tramite una decisione congiunta del ministro delle Finanze e del ministro della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani. In situazioni eccezionali, vi sarà concesso di saldare tale diritto in seguito alla presentazione della denuncia, tuttavia, in ogni caso, dovrete provvedere al pagamento entro tre giorni. Qualora non versiate tale diritto la vostra denuncia verrà respinta in quanto inammissibile. Non siete tenuti a versare tale importo qualora abbiate diritto al patrocinio a spese dello Stato, né siete tenuti a pagare tale diritto se siete vittima di un reato contro la libertà sessuale o di sfruttamento finanziario della vita sessuale, di violenza domestica o di discriminazione razzista (articoli 81 bis e 361 ter del codice penale, PK) oppure se c'è stata una violazione della parità di trattamento (articolo 46, secondo comma, del codice di procedura penale, KPD).

Nel caso di reati che possono essere perseguiti su iniziativa delle autorità indipendentemente dal fatto che la vittima lo abbia richiesto, non ci sono limiti di tempo per denunciare un reato, fatta eccezione per i reati di gravità intermedia che sono soggetti a prescrizione dopo cinque anni. In taluni casi, tuttavia, il reato può essere perseguito soltanto se la vittima, che ne è stata danneggiata, chiede che venga avviato un procedimento penale. In queste situazioni, è necessario che la vittima presenti una denuncia entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del reato e dell'identità dell'autore del reato (se noto). Non esiste un modulo standard da utilizzare per sporgere denuncia.

La vostra denuncia deve includere le seguenti informazioni:

- i vostri dettagli completi di identificazione;
- l'autore del reato e i suoi dettagli di contatto, qualora li conosciate;
- una descrizione approfondita dei fatti;
- qualsiasi prova documentale disponibile a sostegno della denuncia;
- eventuali testimoni che suggerite potrebbero essere esaminati;
- i dettagli del vostro avvocato, qualora ne abbiate nominato uno.

Se non comprendete o parlate la lingua greca, potete presentare una denuncia in una lingua che capite o, in alternativa, ricevere l'assistenza linguistica necessaria, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal codice di procedura penale o da eventuali leggi penali specifiche. Potete richiedere una traduzione gratuita del documento (*articolo 58 della legge n. 4478/2017, sui diritti della vittima al momento della denuncia, articolo 5 della direttiva 2012/29/UE*).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

All'atto della sua presentazione a ogni denuncia viene assegnato un numero unico di registrazione della denuncia che vi consente di monitorare i progressi relativi alla denuncia facendo ricorso al registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero oppure l'ufficio denunce competente. Inoltre è possibile richiedere e ottenere un certificato sui progressi relativi alla denuncia che indica la fase attuale del procedimento.

Se la vostra denuncia è soggetta alla giurisdizione dell'organo giurisdizionale di primo grado di Atene, rivolgendosi a detto organo il vostro avvocato è in grado di monitorarne i progressi sul [sito web dell'ordine degli avvocati di Atene](#). Questa opzione non è disponibile direttamente alle vittime stesse, essendo necessario l'uso di credenziali.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Durante il procedimento giudiziario potete avere un avvocato, ma dovete pagare per la sua prestazione.

Se il vostro reddito familiare annuale è inferiore ai due terzi del reddito personale minimo annuo definito nel contratto collettivo nazionale di lavoro, vi verrà fornito un avvocato a titolo gratuito, il quale preparerà e presenterà una denuncia e vi rappresenterà in veste di parte civile in qualsiasi fase del procedimento, a condizione che siate stati vittima di uno dei seguenti reati: tortura o altro reato contro la dignità umana (articolo 137 bis e ter del codice penale); discriminazione o trattamento iniquo, un reato contro la vita, la libertà personale o la libertà sessuale; sfruttamento finanziario della vita sessuale; un reato contro la proprietà o diritti di proprietà; lesioni personali; o un reato relativo al matrimonio o alla famiglia. Il reato deve essere un reato grave o un reato intermedio nella giurisdizione dell'organo giurisdizionale penale che comporta una pena minima di sei mesi di reclusione (**legge n. 3226/2004 - Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 24/A/4 del 4.2.2004 - come modificata e integrata dalle leggi nn. 4274/2014 e 4689/2020**). La persona che valuta la vostra richiesta di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di un procedimento penale è il giudice che presiede l'organo giurisdizionale presso il quale la causa è pendente oppure dinanzi al quale va presentato un ricorso.

L'avvocato che agisce per vostro conto vi aiuterà a preparare e presentare la documentazione richiesta per consentirvi di costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale e vi assisterà per tutta la durata dello stesso.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se il pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale circondariale emette un ordine che respinge la vostra denuncia perché infondata in diritto oppure palesemente infondata nel merito oppure perché impossibile da valutare ad opera di un organo giurisdizionale, potete impugnare tale ordine dinanzi al pubblico ministero competente presso la corte d'appello (articoli 47 e 48 del KPD) entro tre mesi dalla data dell'ordine; tale termine non è soggetto a proroga per alcun motivo. Per impugnare l'ordine dovrete pagare un diritto, che vi sarà rimborsato qualora il pubblico ministero accolga la vostra richiesta.

Posso partecipare al processo?

Potete partecipare al procedimento giudiziario soltanto se siete una parte civile che richiede all'organo giurisdizionale il riconoscimento di un risarcimento dei danni per la perdita o per il danno morale o il dolore e la sofferenza subiti. Potete richiedere di costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale rivolgendovi al pubblico ministero competente, nella vostra denuncia oppure in un documento distinto, entro la conclusione dell'inchiesta preliminare (articolo 308 del KPD), tanto personalmente quanto tramite un avvocato in possesso di autorizzazione generale o specifica a tal fine. La vostra domanda in sede civile viene registrata in una relazione allegando l'autorizzazione dell'avvocato (articolo 83 del KPD). Se non avete fatto richiesta di agire in veste di parte civile nel contesto della vostra denuncia, potete comunque farlo presso l'organo giurisdizionale penale (articolo 82 del KPD) prima che detto organo inizi a valutare le prove.

La vostra richiesta di partecipazione al procedimento penale in veste di parte civile sarà respinta in quanto inammissibile a meno che non includa una breve descrizione del caso, i motivi della vostra domanda e, qualora non siate un residente permanente nella giurisdizione territoriale di tale organo giurisdizionale, la nomina di un mandatario all'interno di tale giurisdizione. Il mandatario sarà autorizzato ad accettare la notificazione di tutti i documenti o le notifiche a voi indirizzate in veste di parte civile (articolo 84 del KPD). Affinché siate ascoltati come parte civile, dovete nominare un avvocato autorizzato e pagare un diritto forfettario a favore dello Stato, che copre l'intero procedimento fino a quando non si avrà una sentenza non più impugnabile. L'importo di tale diritto viene adeguato periodicamente tramite una decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia.

In qualità di parte civile, partecipate al procedimento disponendo di una serie di diritti. Potete partecipare a tutte le udienze, ivi comprese le udienze a porte chiuse; inoltre avete accesso a tutti i documenti del procedimento. Siete autorizzati a esprimervi dinanzi all'organo giurisdizionale per presentare le vostre domande e potete altresì formulare osservazioni dopo che un testimone è stato esaminato oppure presentare osservazioni o fornire spiegazioni in merito a qualsiasi testimonianza o prova presentate (articolo 358 del KPD). Potete porre domande, tramite il vostro avvocato, all'autore del reato, a testimoni e ad altri partecipanti (ad esempio eventuali esperti tecnici nominati nel contesto del procedimento). Vi verrà chiesto di fornire una prova testimoniale in veste di testimone (anche se non sotto giuramento) e potrete anche proporre testimoni, a condizione che ciò venga notificato all'organo giurisdizionale in tempo utile. Avete il diritto di richiedere un aggiornamento dell'udienza o la sostituzione di un giudice.

In ogni caso, in veste di vittima, potete essere convocati dall'organo giurisdizionale in qualità di testimone. In tal caso siete tenuti a comparire in aula. Se sarete esaminati in veste di testimone, avrete l'opportunità di spiegare all'organo giurisdizionale i fatti relativi al reato. Il giudice potrebbe altresì porvi alcune domande aggiuntive relativamente agli eventi.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono vittima, testimone, parte civile, o accusa privata? Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Potete scegliere se partecipare al procedimento penale come parte civile, il che vi rende una parte dell'intero procedimento, con diritti procedurali sostanziali, oppure semplicemente se fornire una prova testimoniale in veste di teste chiave, dato che il procedimento penale si svolge in particolare come conseguenza del reato commesso contro di voi. Il concetto di azione giudiziaria privata non esiste nel sistema giudiziario greco.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni? A quali condizioni?

Potete presentare documenti che saranno letti in aula (articolo 364 del KPD) e saranno inclusi nel fascicolo del procedimento; inoltre, potrete anche chiamare testimoni (articolo 326, secondo comma, punto 1, del KPD).

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il procedimento potrete partecipare a udienze pubbliche, all'assunzione delle prove, alla dichiarazione di difesa dell'imputato, alla presentazione di atti processuali degli avvocati e alla pronuncia della sentenza da parte dell'organo giurisdizionale.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

In veste di parte civile avete accesso ai contenuti del fascicolo relativo al procedimento e potete ottenere copie della sentenza dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Al termine del procedimento giudiziario, la corte condannerà o assolverà l'imputato in base alle prove presentate. Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato non è colpevole, lo proscioglierà dall'accusa e, qualora abbiate partecipato al procedimento giudiziario in veste di *politikós enágon* (parte civile), non delibererà in merito alla vostra richiesta di indennizzo o risarcimento per danni morali o dolore e sofferenza. In tal caso, l'imputato ha il diritto di ricorrere nei vostri confronti per cercare di ottenere un indennizzo e il risarcimento di tutte le spese da questi sostenute in relazione al procedimento giudiziario, cfr. articolo 71 del *Kódikas Poinikís Dikonomías* (KPD - codice di procedura penale). Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato è colpevole, lo condannerà ed emetterà una decisione in merito all'importo del risarcimento che dovrete ricevere dall'imputato sulla base della vostra domanda ai sensi del diritto civile.

Se l'organo giurisdizionale assolve l'imputato, potete impugnare la sentenza soltanto se vi è stato ordinato di pagare un risarcimento all'imputato, nonché le sue spese di giudizio, e soltanto a tale riguardo, ai sensi dell'articolo 486, primo comma, lettera b), del KPD. Inoltre, qualora abbiate agito in veste di parte civile, potete impugnare una parte della sentenza che ha respinto la vostra domanda come infondata in diritto oppure una parte che vi ha riconosciuto un indennizzo o un risarcimento (articolo 488 del KPD).

In alternativa, potete chiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Di norma, quando la sentenza entra in vigore, il vostro ruolo nel procedimento penale termina. La legislazione greca non riconosce alcun ulteriore diritto alle vittime di reati nella fase di esecuzione della sentenza. Esiste un'unica eccezione: se siete un minore vittima di un reato contro la libertà personale e sessuale, disponete di tutti i diritti correlati, anche se non avete partecipato al procedimento penale in veste di parte civile, ivi compreso il diritto di essere informati dal pubblico ministero se l'autore del reato viene rilasciato, in via provvisoria o definitiva, nonché in merito a qualsiasi permesso concessogli durante la sua detenzione (articolo 108 bis del KPD).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

In veste di vittima, avete il diritto di beneficiare di servizi di sostegno e assistenza generali o specialistici gratuiti e riservati, in base alle vostre esigenze, prima, durante e per un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del procedimento penale. Tali diritti possono estendersi anche ai vostri familiari, in base alle loro esigenze e alla gravità del danno da loro subito a seguito del reato commesso nei vostri confronti. La polizia o qualsiasi altra autorità competente che riceve la vostra denuncia può fornirvi informazioni su vostra richiesta o indirizzarvi a: servizi sociali delle autorità governative locali di primo e secondo livello; strutture per la salute mentale; *Kéntra Koinótitas* (centri comunitari), *symvoulevtiká kéntra* (centri di consulenza) del Segretariato generale per la parità di genere; strutture di sostegno dell'*Ethnikó Kénτρο Koinonikís Allilengýis* (Centro nazionale per la solidarietà sociale); *Avtoteli Grafela Prostatías Anlíkon Thymáton* (uffici indipendenti per la protezione delle vittime minorenni) del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani; oppure enti privati e associazioni professionali e di volontariato. Se siete una donna vittima di un reato contro la vostra libertà personale o sessuale, oppure dello sfruttamento finanziario della vita sessuale, di violenza domestica, della tratta di esseri umani, di reati di sfruttamento o razzisti, anche i vostri figli hanno il diritto a ricevere servizi di sostegno e assistenza [articolo 61 della legge 4478/2017, sul diritto di accesso ai servizi di sostegno e assistenza alle vittime (articolo 8 della direttiva 2012/29/UE)].

I servizi generali di sostegno e assistenza possono fornirvi, tra le altre cose, informazioni e consulenza in merito ai vostri diritti in qualità di vittima e al vostro diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato; informazioni su come partecipare al procedimento penale tanto in veste di parte civile quanto in qualità di testimone; informazioni in merito o rinvio diretto a qualsiasi servizio di assistenza specialistico pertinente esistente; sostegno emotivo e psicologico; consulenza in materia di questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato; oppure consulenza relativa alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e reiterata, nonché di intimidazioni e ritorsioni.

I servizi specializzati di sostegno e assistenza rinverranno le vittime ai rifugi oppure forniranno loro altre sistemazioni temporanee appropriate qualora le vittime necessitino di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria o reiterata, intimidazione o rappresaglia; inoltre, possono fornire sostegno integrato, ivi comprese assistenza e consulenza in merito a traumi, a favore di vittime con esigenze specifiche, quali le vittime di violenza razzista o sessuale, le vittime di violenza basata sull'identità o sul genere e le vittime di violenza in relazioni strette [articolo 62 della legge 4478/2017, sull'assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime (articolo 9 della direttiva 2012/29/UE)].

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

In qualità di vittima, sarete informati in merito agli sviluppi del procedimento penale e riceverete la notifica della decisione dell'organo giurisdizionale senza ingiustificato ritardo, qualora lo richiediate, in conformità con le pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, a condizione che abbiate partecipato al procedimento penale in veste di parte civile. Se avete aderito al procedimento penale in veste di parte civile, potrete ricevere informazioni in merito al procedimento giudiziario tramite posta elettronica, di persona, oppure tramite il vostro avvocato [articolo 59 della legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Avete il diritto ad essere informati nel caso in cui un ordine temporaneo di detenzione venga revocato o modificato dall'organo giudiziario competente, oppure se l'autore del reato viene rilasciato in maniera permanente oppure è evaso dal carcere oppure se gli è stata concessa una licenza dai funzionari responsabili del centro di detenzione; avete altresì il diritto di ricevere informazioni anche su qualsiasi misura che possa essere adottata per proteggervi nel caso in cui l'autore del reato sia stato rilasciato o sia evaso dal carcere. Tali informazioni devono esservi fornite, previa autorizzazione da parte del pubblico

ministero, qualora vi sia un pericolo reale o potenziale per la vostra sicurezza, a condizione che non sorga alcun rischio di danno nei confronti dell'autore del reato a seguito della divulgazione di tali informazioni [articolo 59 del Legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può richiedere il risarcimento del danno subito dalla vittima del reato [articolo 100, comma 3a, del *Poinikós Kódikas* (PK, codice penale)] come alternativa o prerequisito per la sospensione della pena, a condizione di un periodo di libertà condizionale o di supervisione da parte di un *epimelitís koinonikís aroγís* (assistente sociale) (articolo 100 del PK). Il rispetto da parte dell'autore del reato delle prescrizioni fissate dall'organo giurisdizionale è monitorato dall'assistente sociale e, in caso di inosservanza, il pubblico ministero competente può chiedere all'organo che ha ordinato la sospensione della pena di revocare tale ordine.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Potete chiedere il risarcimento dei danni da parte dell'autore del reato presentando una domanda in sede civile. Potete presentare la vostra domanda civile agendo in veste di parte del procedimento penale, durante le indagini o durante il processo. Presentando la vostra domanda vi costituite *politikós enágon* (parte civile) nel contesto del procedimento penale. Potete richiedere un risarcimento economico dei danni causati ai vostri beni e/o per danni morali, dolore e sofferenza subiti. Potete aggiungere alla vostra domanda tutte le spese da voi sostenute in relazione al procedimento (onorari di avvocati e di ufficiali giudiziari, spese di viaggio, ecc.).

Se l'organo giurisdizionale riconosce l'autore del reato colpevole, gli ordinerà di pagarvi un risarcimento. Nella pratica, tale risarcimento è spesso simbolico e inferiore al danno effettivo da voi subito. Per ottenere il risarcimento del resto dell'importo dovete avviare un'azione giudiziaria a parte adendo un organo giurisdizionale civile.

In alternativa, potete presentare la vostra domanda direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale civile il quale ordinerà all'autore del reato di pagare un risarcimento corrispondente al danno effettivo che avete subito.

Qualora abbiate una domanda pendente dinanzi a un organo giurisdizionale civile, potete ripresentarla nel contesto di un procedimento penale; in tal caso, il procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale civile verrà chiuso.

Se siete vittima di un reato violento commesso in maniera dolosa, avete diritto a un risarcimento da parte dello Stato. Si rinvia alla consultazione della scheda informativa sul risarcimento alle vittime di reati in Grecia (disponibile in inglese, greco e altre lingue) della rete giudiziaria europea (giustizia riparatrice).

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Il Segretariato generale per la parità di genere, che opera in seno al ministero dell'Interno, gestisce centri di consulenza per donne vittime di violenza.

Ha costituito e gestisce un'intera rete integrata di 62 strutture con l'obiettivo di aiutare tali donne.

La rete comprende una linea di assistenza telefonica attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana (SOS 15900), 40 centri di consulenza e 21 ostelli per donne vittime di violenza e i loro figli.

La linea di assistenza SOS 15900 può essere contattata anche all'indirizzo email [✉️ sos15900@isotita.gr](mailto:sos15900@isotita.gr). Si tratta di un servizio attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, tanto in greco quanto in inglese. I costi di chiamata sono soggetti alle tariffe telefoniche nazionali.

I centri di consulenza offrono gratuitamente assistenza psicosociale e consulenza legale. La portata dei servizi offerti è attualmente in espansione con l'obiettivo di includere l'**assistenza all'occupazione femminile e alle donne che subiscono molteplici forme di discriminazione** (sostegno ai rifugiati, alle famiglie monoparentali, ai membri della comunità rom ecc.). Le informazioni di contatto relative ai centri di consulenza sono disponibili all'indirizzo: [✉️ http://www.womensos.gr/](http://www.womensos.gr/) e su Facebook: WomenSOS.gr.

Contatti:

Sito web del Segretariato generale per la parità di genere: [✉️ http://www.isotita.gr/](http://www.isotita.gr/)

KETHI (Centro di ricerca per l'uguaglianza di genere)

Il Centro di ricerca per la parità di genere (KETHI) offre sostegno psicologico e assistenza legale alle vittime di violenza domestica e gestisce un ostello per donne vittime di violenza e i loro figli minorenni.

Il KETHI (Centro di ricerca per l'uguaglianza di genere)

è un organismo di diritto privato istituito nel 1994, soggetto a supervisione da parte del Segretariato generale per la parità di genere (GGIF);

comprende servizi regionali e locali che offrono sostegno psicologico e assistenza legale alle vittime di violenza domestica;

eroga sostegno psicologico e assistenza legale gratuita;

fornisce informazioni, consulenza e sostegno alle donne che affrontano problemi di occupazione e di esclusione sociale;

in collaborazione con la Prefettura di Atene, dal 1993 gestisce un ostello per donne vittime di violenze e i loro figli minorenni.

Contatti:

Sito web: [✉️ https://kethi.gr/](https://kethi.gr/)

EKKA (Centro nazionale per la solidarietà sociale)

Il Centro nazionale per la solidarietà sociale gestisce una rete che offre servizi di assistenza sociale a individui, famiglie e gruppi sociali che si trovano ad affrontare difficoltà psicosociali o che hanno bisogno di un sostegno sociale immediato.

L'EKKA (Centro nazionale per la solidarietà sociale)

è un organismo di diritto privato con sede ad Atene e soggetto alla supervisione da parte del ministero del Lavoro, della sicurezza sociale e della solidarietà sociale;

Offre i seguenti servizi:

la linea di assistenza sociale diretta 197 a disposizione di tutti i cittadini, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Le chiamate sono gratuite;

la linea di assistenza telefonica diretta 1107 per la protezione dei minori, dedicata a questioni relative ai minori, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana;
centri di assistenza sociale ad Atene, Pireo e Salonicco;
ostelli per cittadini con gravi problemi socio-finanziari nella regione dell'Attica;
gestisce rifugi per donne a rischio e i loro figli ad Atene e a Salonicco.

Offre i seguenti servizi:

consulenza e informazioni in merito a questioni di assistenza sociale;
sostegno sociale e psicologico a singole persone e famiglie, accoglienza a favore di donne a rischio e dei loro figli (principalmente vittime di violenza domestica e tratta di esseri umani);
alloggi a breve termine per persone che attraversano una crisi o sono soggette a un'emergenza sociale;
cooperazione e mediazione per facilitare l'accesso ai servizi di solidarietà sociale offerti da altre organizzazioni;
infine, il Centro invia squadre di sostegno psicosociale di intervento rapido, costituite principalmente da psicologi e assistenti sociali, in caso di situazioni di disastri naturali (terremoti, inondazioni, incendi), incidenti, naufragi che coinvolgono un numero elevato di vittime e qualsiasi crisi che coinvolga un numero notevole di persone nel contesto delle quali la presenza di tali squadre sia ritenuta necessaria.

Contatti:

Sito web: <http://www.ekka.org.gr/>

Rete di registrazione della violenza razzista

Contatti:

Sito web: [Rete di registrazione della violenza razzista](#)

Consiglio greco per i rifugiati

Il Consiglio greco per i rifugiati è un'organizzazione non governativa che sostiene rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia attraverso un'ampia gamma di servizi psicosociali e legali.

Il Consiglio greco per i rifugiati

è un'organizzazione non governativa fondata nel 1989 con l'obiettivo di sostenere i rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia;

aiuta i rifugiati ad integrarsi senza problemi in Grecia attraverso un'ampia gamma di servizi psicosociali e legali;

è l'unica organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, greca che si occupa esclusivamente di persone richiedenti asilo in Grecia e che sono considerate rifugiati;

è registrata presso il ministro degli Affari esteri e il ministero della Salute e della solidarietà sociale come organizzazione speciale di beneficenza;

è una delle sei organizzazioni non governative che tutelano i diritti umani in Grecia ed è membro della Commissione nazionale per i diritti umani;

è un partner di attuazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché membro del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Contatti:

Sito web: <http://www.gcr.gr/>

Osservatorio greco degli accordi di Helsinki

L'Osservatorio greco degli accordi di Helsinki controlla, pubblica articoli e svolge attività di lobby in merito a questioni legate ai diritti umani in Grecia.

L'Osservatorio greco degli accordi di Helsinki

è stato istituito nel 1992

è il membro greco della Federazione internazionale di Helsinki per i diritti dell'uomo;

controlla, pubblica e svolge attività di lobby in merito a questioni legate ai diritti umani in Grecia e, di tanto in tanto, nei Balcani;

ha partecipato e coordinato frequentemente il monitoraggio dei mezzi di comunicazione greci e balcanici con l'obiettivo di rilevare stereotipi e discorsi di incitamento all'odio, e ha preparato relazioni annuali dettagliate, relazioni parallele/non ufficiali rivolte agli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite, nonché relazioni specializzate su maltrattamenti e su etnie e comunità etno-linguistiche, religiose e di immigrati.

Contatti:

Sito web: <https://greekhelsinki.wordpress.com/>

Amnesty International - Grecia

Amnesty International si rivolge a governi, organizzazioni intergovernative, gruppi politici armati, aziende e altri attori non statali e indaga in maniera sistematica e imparziale su singoli casi e modelli di violazioni dei diritti umani.

Amnesty International

è un movimento globale indipendente di volontari che lottano per la protezione dei diritti umani;

difende i prigionieri di coscienza, violenza e povertà;

cerca di porre fine alla violenza contro le donne;

cerca di abolire la pena di morte, la tortura e le limitazioni alla libertà imposte in nome della "guerra al terrorismo";

combatte la discriminazione contro i rifugiati, gli immigrati, le minoranze e i difensori dei diritti umani.

Contatti:

Sito web: <http://www.amnesty.org.gr/>

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.